



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

DELIBERAZIONE N° 03/C.S. 26/09/17

OGGETTO: Causa Cammarata Rosa, /ESA ed altri.

Acquisizione al patrimonio indisponibile del demanio della Regione Siciliana, ramo Agricoltura e Foreste, di beni immobili e relative pertinenze, ai sensi dell'art.42 bis del DPR 327/2001, realizzati nell'ambito dei lavori per la utilizzazione delle acque del serbatoio Santa Rosalia sul fiume Irminio (3° lotto).

Revoca delibera n.02 Commissario Straordinario del 30-01-2014 e atto di indirizzo per l'effettuazione delle attività conseguenziali

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con convenzione n 791 del 27/6/1991 l'ESA, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 e seguenti della L.R. N 21/85, ha concesso l'esecuzione dei lavori in argomento e delle relative procedure espropriative, al RTI Cogefar Impresit Costruzioni Generali s.p.a. (oggi Impregilo s.p.a.) e Siderbeton s.p.a.;
- che con voto n° 16502 del 29/12/92, ai sensi dell'art.34 L.R. 19/72, il C.T.A. dell'Assessorato Agricoltura e Foreste ha approvato il progetto esecutivo delle opere di che trattasi;
- che a seguito del citato voto n° 16502 del 29/12/92 l'Assessore all'Agricoltura emetteva in data 28/4/1993 il decreto di autorizzazione all'esproprio n° 1236;
- che il RTI concessionario occupava in data 12/7/1993, in forza del citato decreto autorizzativo assessoriale n° 1236 del 28/4/93, alcuni fondi di proprietà Cammarata Rosa de Gregorio, oggi Ing. Giacomo de Gregorio, erede universale, siti in Comune di Ragusa, per la realizzazione di alcune delle opere in progetto;
- che nell'ambito della suddetta procedura espropriativa l'Ente versava alla Cassa Depositi e Prestiti di Ragusa, a favore della suddetta Cammarata Rosa, ditta non concordataria, le seguenti somme:

1. quietanza n° 312 del 13/05/1997:	Importo dep.:	£	410.660
fg. 243 – part. 55: Servitù per mq 845			
2. quietanza n° 313 del 13/05/1997:	Importo dep.:	£	16.471.890
fg. 243 – part. 1: Servitù per mq 3.600			
fg. 243 – part. 5: Servitù per mq 840			
fg. 243 – part. 41: Servitù per mq 5.100			
fg. 243 – part. 94. Esproprio per mq 3.000			
fg. 243 – part. 94. Servitù per mq 960			
fg. 243 – part. 106 Servitù per mq 260			
3. quietanza n° 321 del 13/05/1997:	Importo dep.:	£	21.327.110
fg. 231 – part. 6: Esproprio per mq 14.950			
fg. 231 – part. 6: Servitù per mq 980			
4. quietanza n° 321 del 13/05/1997:	Importo dep.:	£	4.192.210
fg. 243 – part. 109: Esproprio per mq 36			
fg. 243 – part. 109: Servitù per mq 3.590			
5. quietanza n° 313 del 13/05/1997:	Importo dep.:	£	5.813.010

fg. 243 – part. 42:	Esproprio	per mq	1.300
fg. 243 – part. 42:	Servitù	per mq	1.248
fg. 243 – part. 54:	Esproprio	per mq	18
fg. 243 – part. 54:	Servitù	per mq	2.540

per un totale versato di £. 48.214.880;

- che la procedura espropriativa veniva definita con il Decreto dell'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste n° 1143 del 22/05/1997 che pronunciava l'occupazione permanente e definitiva a favore del Demanio della Regione Siciliana – ramo Agricoltura e Foreste, nonché la servitù di acquedotto dei beni immobili sopra indicati;
- che, trattandosi di ditta non concordataria, l'Ente chiedeva, in data 25/06/1997, la determinazione dell'indennità definitiva alla Commissione Provinciale di Ragusa la quale esitava la richiesta con verbale n° 321/1998;
- che a seguito della suddetta determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione da parte della Commissione Provinciale di Ragusa l'Ente versava alla Cassa Depositi e Prestiti di Ragusa, a favore della suddetta Cammarata Rosa, le ulteriori seguenti somme:

6. Quietanza n° 323 del 17/07/1998:		Importo deposito: £	2.251.080
fg. 243 – part. 55:	Servitù	per mq	845
7. Quietanza n° 318 del 17/07/1998:		Importo deposito: £	13.868.930
fg. 243 – part. 1:	Servitù	per mq	3.600
fg. 243 – part. 5:	Servitù	per mq	840
fg. 243 – part. 41:	Servitù	per mq	5.100
fg. 243 – part. 94:	Esproprio	per mq	3.000
fg. 243 – part. 94:	Servitù	per mq	960
fg. 243 – part. 106	Servitù	per mq	260
8. Quietanza n° 322 del 17/07/1998:		Importo deposito: £	17.241.650
fg. 231 – part. 6:	Esproprio	per mq	14.950
fg. 231 – part. 6:	Servitù	per mq	980
9. Quietanza n° 321 del 17/07/1998:		Importo deposito: £	3.577.460
fg. 243 – part. 109:	Esproprio	per mq	36
fg. 243 – part. 109:	Servitù	per mq	3.590
10. Quietanza n° 336 del 17/07/1998:		Importo deposito: £	5.507.800
fg. 243 – part. 42:	Esproprio	per mq	1.300
fg. 243 – part. 42:	Servitù	per mq	1.248
fg. 243 – part. 54:	Esproprio	per mq	18
fg. 243 – part. 54:	Servitù	per mq	2.540

per un totale versato di £. 42.447.000;

- che pertanto risulta versata a favore della Cammarata Rosa de Gregorio presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma complessiva di £. 90.661.880 pari ad € 46.882,95 a fronte di una superficie espropriata pari a 19.304 mq e di una superficie asservita pari a 19.963 mq;
- che la Cammarata Rosa de Gregorio conveniva in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (TRAP), la Soc. Impregilo S.p.A. (già Cogefar Impresit Costruzioni Generali S.p.A.), la soc. Generali Cantieri s.r.l. L'ESA e l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana esponendo che i lavori erano iniziati oltre il termine previsto dal citato decreto assessoriale, ed erano stati completati oltre il termine di occupazione legittima;

- che Il TRAP, giusta sentenza 423/2000, condannava l'ESA e l'Impregilo al pagamento in solido delle seguenti somme:
 - £. 36.810.600 a titolo di risarcimento del danno per l'espropriazione di fatto di mq 19.374 del fondo in contestazione con gli interessi legali dal 28/07/1996 fino al soddisfo;
 - £. 1.848.151 a titolo di indennità di occupazione legittima di mq 23.762 con gli interessi legali dal 27/09/1994;
 - £. 18.964.850 a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo di mq 39.926 con gli interessi legali sulla somma di £. 3.792.970 dovuta per ciascuna delle annualità dell'occupazione con decorrenza rispettivamente dal 27/09/1995, dal 27/09/1996, dal 27/09/1997, dal 27/09/1998, dal 27/09/1999;
 - £. 7.585.970 a titolo di risarcimento del danno per la limitazione del godimento del fondo asservito con gli interessi legali dal 27/10/1999;
 - £. 33.100.600 a titolo di rimborso delle spese occorrenti per il ripristino della produttività del fondo interessato dai lavori con gli interessi legali dal 27/10/1999;
 - £. 76.275.500 per il deprezzamento del valore di mercato del fondo oltre interessi legali dal 27/10/1999; ed ha altresì condannato l'Ente alla restituzione del fondo non interessata dalle opere; il tutto oltre spese legali;
- che la Cammarata Rosa de Gregorio proponeva ricorso avverso tale sentenza al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) il quale con sentenza n° 60/2004 condannava l'ESA e l'Impregilo S.p.A., in solido, a pagare alla appellante le somme riconosciute dal primo giudice oltre la rivalutazione monetaria, ai sensi delle tabelle Istat relative alle retribuzioni degli impiegati e degli operai, fino alla data della sentenza, oltre gli interessi legali fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- che la Cammarata Rosa De Gregorio metteva in esecuzione le suddette sentenze n° 423/2000 e n° 60/2004 con due atti di pignoramento presso terzi, ricevendo in pagamento dall'ESA una prima somma di € **108.442,21** (oltre spese legali pari ad € 9.633,79 per un totale di € 118.116,00, giusto mandato n° 2668 del 5/9/2005 – sentenza TRAP 423/2000) e, in data 2-3-2006, l'ulteriore somma di € **11.288,00** (oltre le spese legali pari a 1.179,42 per un totale di € 12.467,42 , gs mandato 904 del 29-3-2006 - sentenza TSAP 60/2004) **per complessivi € 119.730,21 oltre spese legali;**
- che la Cammarata Rosa de Gregorio anche avverso la sentenza del TSAP n° 60/2004 ha proposto ricorso alla corte suprema di Cassazione, la quale con sentenza 10024/07 ha cassato la sentenza e rimandato la stessa al TSAP, riconoscendo il diritto di controparte di *“avvalersi di tutti i mezzi previsti a tutela del diritto reale leso dal perdurare dell'occupazione dell'immobile, ivi compresa l'azione per ottenerne la restituzione”*;
- che la Cammarata Rosa de Gregorio ha riassunto la causa al TSAP, richiedendo la retrocessione dei beni previa demolizione e dismissione di tutte le opere realizzate e meglio identificate nel ricorso medesimo, oltre la rivalutazione degli indennizzi;
- che l'Ente, al fine di evitare l'alea del contenzioso nuovamente incardinato al TSAP in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione in virtù della sentenza 10024/2007, decideva di avvalersi di quanto previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 e con deliberazione n. 424 del 28.05.2008 del Consiglio di Amministrazione, notificata il 6.08.2008, acquisiva al patrimonio del Demanio della Regione Siciliana i beni immobili della Cammarata Rosa de Gregorio di cui era causa;
- che la suddetta deliberazione n° 424/2008 è stata impugnata dinanzi al TSAP (RG 70/2011) in riassunzione dal TAR Palermo; il giudizio è stato definito con sentenza n. 255/2015 del 12 ottobre 2015, passata in giudicato, in quanto la delibera n° 424/c.d.A. veniva revocata in autotutela dall'Ente medesimo a seguito della sentenza n. 293/2010 della Corte Costituzionale che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 43 d.P.R. n. 327/2001 per eccesso di delega; veniva pertanto chiesta dai resistenti e dichiarata dal TSAP la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese;

- che a seguito dell'introduzione dell'art.42 bis nel DPR 327/2001 (introdotto con l'articolo 34, comma 1 della legge n. 111 del 2011) l'Ente, con deliberazione n.156 c.d.A. del 31-5-2012, procedeva ad una nuova acquisizione al patrimonio indisponibile del Demanio della Regione Sicilia, ramo Agricoltura e Foreste, dei beni immobili e relative pertinenze, di cui è causa, ai sensi del citato art.42 bis del DPR 327/2001;
- che nell'ambito della vertenza del giudizio di rinvio al TSAP (R.G. n.154/07) venivano ordinate operazioni peritali svolte dal CTU dott. Antonio Arata, che evidenziavano alcuni errori di inserimento in mappa delle opere eseguite, che risultavano per quota parte non coincidenti con le particelle espropriate, così come riportate nella delibera n.156 c.d.A. del 31-5-2012 e di dimensioni inferiori a quelle rappresentate;
- che pertanto si è proceduto alle conseguenti rettifiche catastali e, conseguentemente l'Ente, con delibera n. 02/C.S. del 30/01/2014 ha revocato in autotutela la precedente delibera n.156 c.d.A. del 31/05/2012 ed ha proceduto all'acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 dei seguenti beni di cui si allegano planimetrie catastali e visure insistenti sulle particelle qui di seguito riportate:

AGENZIA DEL TERRITORIO COMUNE DI RAGUSA CATASTO TERRENI

Foglio	Ex particella	sub	Particella definitiva	Mq espropriati	
243	318	b	408	13	
		f	412	726	
	317	b	414	110	
		d	416	20	
		e	417	63	
		f	418	290	
243	319	a	420	1062	
243			324	18	
243			325	18	
243			322	18	
231	94	a	129	8207	Vasca Ragusa
Totale mq				10.545	

AGENZIA DEL TERRITORIO COMUNE DI RAGUSA CATASTO URBANO

catasto urbano					
foglio	p.lla	sub	categoria	rendita	
231	129	1	D/7	€ 400,00	Camera di manovra Vasca Ragusa

- che il TSAP, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha emesso la sentenza 170/2013 con la quale ha rigettato la domanda di retrocessione dei beni (demolizione e dismissione di tutte le opere realizzate) ritenendo l'opera di interesse nazionale per la produzione della ricchezza ai sensi dell'art. 2933 del Codice Civile rideterminando l'ammontare del risarcimento e confermando le conclusioni del C.T.U. secondo cui tali somme erano state già versate alla Cammarata Rosa con i citati mandati 2668 del 5/9/2005 e n° 904 del 29-3-2006 in esecuzione della sentenza del TRAP 423/2000;

- che l'ing. Giacomo De Gregorio, erede universale di Cammarata Rosa, ha presentato parallelamente ricorso al TSAP in sede di legittimità per l'annullamento di detta delibera n. 02/C.S. del 30/01/2014 per carenza della sua motivazione;
- che nell'udienza del 02/11/2016 il ricorso iscritto con r.g. 264/2012 è stato rinviato al 22/02/2017;

VISTO:

- la nota prot. 1261 dell'Ufficio Affari Legali dell'Ente che invita lo scrivente Servizio Patrimonio a predisporre una ulteriore delibera che, in autotutela, annulli la delibera in oggetto, e provveda ad una nuova acquisizione sanante nella quale vengano esposte:
 - le eccezionali ragioni di interesse pubblico che stanno alla base dell'emissione del provvedimento;
 - la contestuale assenza di ragionevoli alternative alla conservazione delle opere e, quindi, all'acquisizione sanate;
 - la definizione dei rapporti con controparte.
- **l'art. 42 bis del DPR 327/2001, introdotto con l'articolo 34, comma 1 della legge n. 111 del 2011;**
- **la sentenza 9 febbraio 2016 n. 2 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con la quale viene sancito, tra le altre cose, in aderenza alla sentenza n° 71/2015 della Corte Costituzionale:**
 - che la disposizione di cui all'art. 42 bis del DPR 327/2001 introduce una norma di natura eccezionale configurando un procedimento ablatorio sui generis, caratterizzato da una precisa base legale, semplificato nella struttura (uno actu perficitur), complesso negli effetti (che si producono sempre e comunque ex nunc);
 - che tale obiettivo istituzionale, inoltre, deve emergere necessariamente da un percorso motivazionale rafforzato, stringente e basato sull'emersione di ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro che l'apprensione coattiva si pone come *extrema ratio* (perché non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative).

RITENUTO:

- alla luce delle sopravvenute pronunce della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, di dover proporre in autotutela per l'Ente, la revoca della Deliberazione n° 02/C.S. del 30/01/2014 in quanto carente di motivazione, e riproporre una nuova deliberazione di acquisizione sanante secondo i principi di cui alla superiore sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria 9 febbraio 2016 n. 2;

CONSIDERATO:

- che per quanto concerne il percorso motivazionale e la mancanza di ragionevoli alternative, come anche riportato nella CTU dott. Arata nell'ambito del procedimento 154/2007 e nella Relazione del Consorzio di Bonifica n° 8 di Ragusa (**allegato 1**), attuale gestore delle opere, trasmessa il 13/01/2017, si evidenzia:
 1. che le opere realizzate nei terreni della Cammarata Rosa di cui si chiede la restituzione e la conseguente demolizione sono costituiti **da una vasca di compenso e carico detta "Vasca Ragusa", da due vasche di disconnessione con relative strade di accesso, e da n° 3 gruppi di consegna comiziali;**
 2. **che l'opera principale è costituita dalla suddetta Vasca Ragusa, ad uso irriguo ed idropotabile, attualmente funzionante insieme all'intero impianto irriguo,** avente dimensioni in pianta di circa 90.00 x 45.00 m per una superficie di circa 4500 mq e volume di circa 15.000 mc realizzata in un programma ben più ampio di opere di utilizzazione delle acque del serbatoio Santa Rosalia sul fiume Irminio ed è alla testa della rete di distribuzione che da essa si origina a servizio dei Comprensori Ragusa 1 e 2, per complessivi 1510 ha, **con la duplice funzione di carico e**

soprattutto di compenso giornaliero tra i volumi in arrivo al comprensorio in portata continua e quelli erogati alla domanda.

3. che la sua presenza è stata prevista al fine di evitare il sovradimensionamento delle opere di adduzione, estese decine di km, dalla Diga S. Rosalia alla vasca, ed è pertanto imprescindibile per garantire il corretto funzionamento dell'intero sistema e la prevista irrigazione alla domanda dei territori serviti;
4. che l'opera servirà altresì a trasferire il volume di 500.000,00 mc per il fabbisogno idropotabile della frazione di Marina di Ragusa che vanta, nel periodo estivo, la presenza di circa 60.000 abitanti;
5. che la vasca serve altresì ad alimentare la sottostante "Vasca Carrera", avente una capacità di circa 10.000 mc a servizio di un ulteriore comprensorio di circa 400 ha;
6. che come si evince dagli atti del progetto la rete di distribuzione è dotata di ben 408 idranti ad 1 via, 119 a due vie, 9 a tre vie e 2 a 4 vie per complessivi 680 idranti;
7. che i terreni interessati dalle opere sono sede di colture orto-foraggere (vengono prodotti prevalentemente ortaggi tra cui pomodoro nelle sue varie differenziazioni, di Pachino, datterino, Piccadilly etc, zucchine, peperoni, melanzane etc) oltre una consistente produzione florovivaistica; le maggiori estensioni risultano:

Mais da foraggio:	100 ha S.A.U.
Ortive pieno campo (Pomodoro di pachino etc.)	100 ha S.A.U.
Frutteto:	150 ha S.A.U.
Mais:	250 ha S.A.U.
Serre:	250 ha S.A.U.

oltre ulteriori 400 ha sottesi dalla vasca Carrera, alimentata, come si è detto, a gravità dalla citata vasca Ragusa;

8. che per quanto concerne le soluzioni alternative, **l'opera non può essere assolutamente eliminata**, nemmeno con l'apertura del solo by pass presente alla camera di manovra, in quanto così facendo, verrebbe meno la funzione di compenso e carico e quindi il servizio irriguo ai territori serviti, avendo il by pass funzione squisitamente tecnica di emergenza solo in caso di avaria alle apparecchiature o di manutenzione della vasca;
 9. che anche le rimanenti opere insistenti sui terreni dell'ing. Giacomo De Gregorio (già Cammarata Rosa), costituite, come si è detto, da due vasche di disconnessione con relative strade di accesso, e da n° 3 gruppi di consegna comiziali **sono essenziali per il funzionamento della rete di distribuzione**;
 10. che pertanto la retrocessione dei terreni sui quali sono realizzate le suddette opere con conseguente demolizione dei manufatti, comporterebbe l'arresto del sistema irriguo e vanificherebbe così un investimento pubblico pari a 38,5 miliardi di lire del 1991 (oggi equivalenti a circa 36 milioni di euro), con il quale attualmente si garantisce l'irrigazione di circa 1500 ha di cui beneficiano centinaia di aziende del ragusano;
 11. **che pertanto non esistono ragionevoli alternative all'acquisizione sanante delle opere, unica soluzione che, in questa situazione, garantisce la loro conservazione;**
- **che per quanto concerne il pregiudizio all'economia nazionale, esso può considerarsi pari alla somma dei seguenti importi:**
1. costo di demolizione delle opere conseguente alla retrocessione dei terreni all'ing. Giacomo De Gregorio (già Cammarata Rosa);
 2. costo di realizzazione di manufatti analoghi nelle immediate vicinanze, di pari quota ed estensione, ammesso di riuscire ad individuarne di idonei per morfologia e caratteristiche geologiche;
 3. fermo impianto per tutta la durata necessaria alla programmazione, progettazione, finanziamento e realizzazione degli interventi, da stimarsi in un periodo non inferiore a 3 stagioni irrigue;

– **che, per la sola vasca Ragusa, si ha:**

1. che il costo sostenuto per la sua costruzione, come si evince dal computo metrico allegato alla perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 23 1° comma della L.R. 21/85, contenente i prezzi contrattuali, (**allegato 2**) risulta pari a £ 1.119.674.162 (**€ 578.263,45**)
2. che il costo sommario per l'eventuale demolizione dell'opera e ripristino del terreno a controparte può essere così preventivato:

Demolizione delle opere:

Art. 21.1.3 P.R. 2013 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato.

Camera di manovra:	
60 mc x 454,70 €/mc =	€ 27.282,00
Sponde vasca in lastroni di c.a.:	
800 mq x 0,25 m = 200 mc x 454,70 €/mc =	€ <u>90.940,00</u>
Totale demolizione	€ 118.222,00

Ripristino del terreno:

Art. 1.5.5 P.R. 2013	Costituzione di rilevato, colmate e simili con materiale Proveniente da cava distante 5 km.	
	4500 mq x 3,00 m x 16,30 €/mc =	€ 220.050,00
Art. 1.2.4	Trasporto per distanze superiori a 5 km:	
	4500 mq x 3,00 m x 20 km x 0,54 €/mc x km :	€ 145.800,00
P.R. 1	Riporto coltre di terreno vegetale:	
	4500 mq x 0,50 x 20,00 €/mc :	€ 45.000,00
P.R. 2	Ripristino coltivazioni arboree:	
	a corpo :	€ <u>30.000,00</u>
	Totale ripristini	€ 440.850,00

Totale demolizioni + ripristini € 549.072,00

Imprevisti (10%):	€ <u>54.907,20</u>
Sommano	€ 603.979,20
Spese tecniche (10%)	€ <u>60.397,92</u>
Sommano	€ 664.377,12
IVA (22%)	€ <u>146.162,97</u>
Totale generale:	€ 810.540,09
Ed in c.t.	€ 810.000,00

3. che il costo da sostenere per la realizzazione di una nuova vasca nelle vicinanze può essere stimato sommariamente attualizzando l'importo di cui al precedente punto 1 dalla data di stipula della convenzione (27/06/1991) al 31/12/2016, risultando pertanto pari ad € 1.026.417,62 (**allegato 3**);

CONSIDERATO QUINDI IN SINTESI:

– **che il pregiudizio all'economia nazionale per la sola Vasca Ragusa, può essere stimato pari a:**

- | | |
|--|--------------|
| 1. Perdita del costo sostenuto per la costruzione dell'opera | € 578.263,45 |
| 2. Maggior costo per demolizioni e ripristini: | € 810.000,00 |
| 3. Maggior costo per la realizzazione di una nuova opera | |

di caratteristiche simili a quella demolita:

€ 1.026.417,62

€ 2.414.681,07

- che a tale pregiudizio bisogna aggiungere il danno conseguente al fermo impianto per il periodo di tempo intercorrente dalla demolizione delle opere alla realizzazione di opere analoghe nelle vicinanze, stimabile in circa 3 anni;
- che a tal proposito lo stesso CTU dott. Arata, nel giudizio davanti al TSAP per la restituzione del fondo (R.G. n° 154/07), al capitolo "Aspetti e considerazioni agronomiche", stima in 182.355 giornate il fabbisogno lavorativo per le lavorazioni nei 1510 ha di superficie agraria utile (SAU) serviti dalla vasca Ragusa ed oggetto di trasformazione in irriguo, a fronte di sole 10.000 giornate lavorative costituenti il fabbisogno lavorativo in regime di asciutto; prosegue inoltre il CTU: "Tenuto conto che la variazione dei terreni dal regime di asciutto in irriguo comporterà un incremento correlato al processo di trasformazione dei prodotti agricoli, atteso peraltro che circa il 50% del comprensorio è utilizzato per l'allevamento zootecnico, il fabbisogno lavorativo risulterà ulteriormente maggiorato di oltre il 60 % anche per l'incidenza delle colture intercalari" e pertanto l'esercizio del sistema irriguo comporta un incremento di giornate lavorative pari a ben

$$(185.355 - 10.000) \times 1.60 = 280.568 \text{ gg}$$

cui corrisponde, considerando un giornata pari a circa 60.00 euro (v. tabelle lavoratori agricoli, **allegato 4**), un incremento del PIL pari a ben **16.800.000,00** euro all'anno.

4. Perdita di PIL per il fermo impianto durante la realizzazione della nuova vasca (3 stagioni irrigue): 16.800.000,00 x 3=

€ 50.400.000,00

- **che pertanto il pregiudizio complessivo per l'economia nazionale risulta pari a 53 MILIONI DI EURO CIRCA, oltre il costo per la demolizione e ricostruzione delle opere minori e col rischio che tale importo stimato possa assumere valori ancora considerevolmente superiori qualora i tempi di arresto del sistema irriguo in attesa della realizzazione di una nuova vasca nelle vicinanze e delle rimanenti opere, previsti in anni 3, dovessero risultare sottostimati a causa di difficoltà di reperire nuovi siti idonei agli interventi o di reperimento dei relativi finanziamenti;**
- **che tale pregiudizio è di gran lunga superiore all'interesse privato di ottenere la restituzione di terreni di circa 1 ha, originariamente adibiti parte a seminativo e parte a pascolo che, oggi, risultano complessivamente avere un valore venale, come specificato meglio nel seguito, di massimo 27.000,00 €;**
- che peraltro l'opera è a tal punto utile per il ragusano e, quindi, per l'intera regione, che nessuno degli altri proprietari, espropriati per la realizzazione del complesso di opere, ha espresso doglianze o promosso azioni legali;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che per quanto concerne il calcolo del danno patrimoniale e non patrimoniale di cui al comma 1 dell'art. 42 bis del DPR 37/2001 si ritiene di poter adottare, per la determinazione del valore venale del bene, il valore unitario, alla data di immissione in possesso (12/07/1993), di € 0.98/mq stabilito con sentenza del TRAP n° 423/2000 non contestato dalla ditta espropriata e assunto alla base dei calcoli anche delle successive sentenze del TSAP n° 60/2004 e 170/2013;
- che pertanto il danno patrimoniale (alla data di immissione in possesso (12/07/1993) per i 10.545 mq di superficie occupata dalle opere è pari a:
Valore superficie espropriata al 12/07/1993: $10.545 \times 0.98 \text{ €/mq} =$ € 10.334,10
- che il danno patrimoniale attualizzato (31/12/2016), risulta pari a (**allegato 5**):
Danno patrimoniale attualizzato (31/12/2016): € 27.535,10

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 42 bis del DPR 37/2001 il danno non patrimoniale è forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene precedentemente calcolato alla data di immissione in possesso (12/07/1993), e pertanto è pari a:

Danno non patrimoniale = € 10.334,10 x 0.10 = € 1.033,41

- che il danno non patrimoniale attualizzato (31/12/2016), risulta pari a (**allegato 6**):

Danno non patrimoniale attualizzato (31/12/2016): € 2.753,51

- che pertanto il danno patrimoniale e non patrimoniale attualizzato (31/12/2016) è pari a:

Danno patrimoniale e non patrimoniale al 31/12/2016 = 27.535,10 + 2.753,51 = € 30.288,61

- che ai sensi del comma 2 dell'art. 42 bis del DPR 37/2001 alla somma sopra determinata bisogna detrarre le somme già erogate maggiorate dell'interesse legale;

- che come si è detto, a seguito di atto di precetto del luglio 2005, con i citati mandati n° 2668 del 5/9/2005 e n° 904 del 29-3-2006 in esecuzione della sentenza del TRAP 423/2000 e TSAP 60/2004 è stata corrisposta alla Cammarata Rosa, oggi De Gregorio, a titolo di risarcimento danno per l'espropriazione di fatto, la somma di £ 36.810.600 (€ 19.011,08), che, maggiorata degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal 28/07/1996 al 31/luglio/2005, risulta pari a € 29.753,44 (**all. 7**);

- che la superiore somma, maggiorata dell'interesse legale dal 05/09/2005 al 31/12/2016, risulta oggi pari a € 36.006,71 (**allegato 8**);

- che pertanto risulta determinata, per l'acquisizione sanante dei beni immobili soprariportati, un credito dell'Ente nei confronti della ditta Cammarata Rosa, oggi De Gregorio, pari a:

36.006,71 - 30.288,61 = € 5.778,10

- che per quanto concerne i periodi di occupazione senza titolo di cui al comma 3 dell'art. 42 bis del DPR 37/2001, tali indennità sono state oggetto di determinazione da parte del TRAP (cfr. sentenza 423/2000) e successivamente del TSAP (cfr. sentenza 60/2004) e corrisposte dall'Ente alla ditta Cammarata Rosa, oggi Giacomo de Gregorio, con i citati mandati n° 2668 del 5/9/2005 e n° 904 del 29-3-2006;

PROPONE

- di revocare in autotutela la delibera 02 del Commissario Straordinario del 31-01-2014 nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi;
- di acquisire al patrimonio indisponibile dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana - demanio della Regione Siciliana - ramo Agricoltura e Foreste, i seguenti beni immobili, ai sensi dell'art.42 bis del DPR 327/2001 (introdotto dal legislatore con DL.98/2011 convertito in Legge111/2011) di cui si allegano planimetrie e visure (allegato 9) che costituiscono parte integrante della presente delibera:

AGENZIA DEL TERRITORIO COMUNE DI RAGUSA CATASTO TERRENI

Foglio	Ex particella	sub	Particella definitiva	Mq espropriati	Note
243	318	b	408	13	
		f	412	726	
	317	b	414	110	
		d	416	20	
		e	417	63	
		f	418	290	
243	319	a	420	1062	

243			324	18	
243			325	18	
243			322	18	
231	94	a	129	8207	Vasca Ragusa


AGENZIA DEL TERRITORIO COMUNE DI RAGUSA CATASTO URBANO

catasto urbano					
foglio	p.lla	sub	categoria	rendita	
231	129	1	D/7	€ 400,00	Camera di manovra


- c) di notificare ai proprietari il presente atto nelle forme degli atti processuali civili;
- d) di provvedere alle conseguenti variazioni dei suddetti immobili presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari;
- e) provvedere al recupero delle somme in eccesso versate alla controparte, pari a € 5.778,10, calcolate alla data del 31/12/2016;
- f) provvedere al recupero della somma € 46.822,95 depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti
- g) di notificare ai proprietari il presente atto nelle forme di legge.
- h) di accertare al capitolo 232 parte entrate del bilancio dell'Ente esercizio 2017 le superiori somme per complessivi € 52.601,05 giusta delibera 344/2011;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Garofalo



Il Dirigente del Servizio
Patrimoni, Viabilità, Espropriazioni
(Dot. Antonino Trapani)



OGGETTO: Causa Cammarata Rosa, /ESA ed altri.

Acquisizione al patrimonio indisponibile del demanio della Regione Siciliana, ramo Agricoltura e Foreste, di beni immobili e relative pertinenze, ai sensi dell'art.42 bis del DPR 327/2001, realizzati nell'ambito dei lavori per la utilizzazione delle acque del serbatoio Santa Rosalia sul fiume Irmínio (3° lotto).

Revoca delibera n.02 Commissario Straordinario del 30-01-2014 e atto di indirizzo per l'effettuazione delle attività conseguenziali


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

X POSITIVO

NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Antonino Trapani



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE POSITIVO X

ACCEVUTI. ATTO IMPEGNO : 360355
SUBIMPEGNO : _____

NEGATIVO




**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**

(Dott. Olga Rosa Florero)



ai sensi art. 20 co.3 L.R. 19/05
si rende il favorevole visto di legittimità

Il Direttore Generale
(Dott. Fabio Marino)



Deliberazione n° 03/Commissario Straordinario

OGGETTO: Causa Cammarata Rosa /ESA ed altri. Acquisizione al patrimonio indisponibile del demanio della Regione Siciliana, ramo Agricoltura e Foreste, di beni immobili e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 42bis del DPR 327/2001, realizzati nell'ambito dei lavori per la utilizzazione delle acque del serbatoio Santa Rosalia sul fiume Irminio (3° lotto). Revoca delibera n. 02 Commissario Straordinario del 30/01/2014 e atto di indirizzo per l'effettuazione delle attività conseguenziali.

L'anno duemiladiciasette il giorno 24 del mese di gennaio in Palermo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sono assenti i Componenti del Collegio Straordinario dei Revisori.

Assiste il Direttore Generale Dr. Fabio Marino.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979;

VISTA la L.R. n. 22 del 28/03/1995;

VISTA la L.R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 resa esecutiva dal Servizio Vigilanza Enti con nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016 approvata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con nota prot. 21820 del 07/09/2016 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale al Dr. Fabio Marino.

VISTO il D. A. n. 4/Gab del 20 aprile 2016 dell'Assessore regionale dell'Economia, notificato all'E.S.A. dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore con nota prot. n. 1786/A.05 con la quale viene istituito il Collegio straordinario dei Revisori dei conti dell'Ente.

VISTA la nota prot. n. 26 del 23/01/2017 con la quale si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del 24/01/2017.

VISTO il D.P. n. 125/Serv. 1°/S.G. del 03/05/2013, del Presidente della Regione Siciliana con il quale l'On. Francesco Concetto Calanna è stato nominato Commissario Straordinario presso l'Ente di Sviluppo Agricolo. VISTO il D.P. n. 488/Serv. 1°/S.G. del 24/10/2016, con il quale l'On. Francesco Concetto Calanna è stato confermato nella carica di Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo.

Ritenuta la propria competenza;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere positivo di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- a) di revocare in autotutela la delibera 02 del Commissario Straordinario del 31-01-2014 nonché degli atti presupposti, consequenziali e connessi;
- b) di acquisire al patrimonio indisponibile dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana - demanio della Regione Siciliana - ramo Agricoltura e Foreste, i seguenti beni immobili, ai sensi dell'art.42 bis del DPR 327/2001 (introdotto dal legislatore con DL.98/2011 convertito in Legge111/2011) di cui si allegano planimetrie e visure che costituiscono parte integrante della presente delibera :

AGENZIA DEL TERRITORIO COMUNE DI RAGUSA CATASTO TERRENI

Foglio	Ex particella	sub	Particella definitiva	Mq espropriati	
243	318	b	408	13	
		f	412	726	
	317	b	414	110	
		d	416	20	
		e	417	63	
		f	418	290	
243	319	a	420	1062	
243			324	18	
243			325	18	
243			322	18	
231	94	a	129	8207	Vasca ragusa


AGENZIA DEL TERRITORIO COMUNE DI RAGUSA CATASTO URBANO

catasto urbano					
foglio	p.lla	sub	categoria	rendita	
231	129	1	D/7	€ 400,00	Camera di manovra

- e) di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere i seguenti atti gestionali consequenziali:

- di notificare ai proprietari il presente atto nelle forme degli atti processuali civili;
 - di provvedere alle conseguenti variazioni dei suddetti immobili presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari;
 - provvedere al recupero delle somme in eccesso versate alla controparte, pari a € 5.778,10, calcolate alla data del 31/12/2016;
 - provvedere al recupero della somma € 46.822,95 depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti
 - di notificare ai proprietari il presente atto nelle forme di legge
 - di accertare al capitolo 232 parte entrate del bilancio dell'Ente esercizio 2017 le superiori somme per complessivi € 52.601,05 giusta delibera 344/2011;
- d) di dare atto che il presente provvedimento comporta il passaggio del diritto di proprietà all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

La presente determinazione sarà trasmessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.



Il Commissario Straordinario
On. Francesco Concetto Calanna